



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0004730/U Data: 20/03/2017 14:32  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I e VI, V, e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità" Reg. Gen. n. 422**

Ad iniziativa del Consigliere Stefano Graziano.  
Depositata in data 17 marzo 2017

### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

### A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;  
V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

20 MAR. 2017

IL PRESIDENTE

RIDIA



Consiglio Regionale  
della Campania

100 Sint  
17/3/17  
H  
Dott. Rosa Cimino  
D.J.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0004601/I Data: 17/03/2017 09:20

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



**Al Presidente del Consiglio Regionale  
della Campania**

**On. Rosa D'Amelio**

**Oggetto: Trasmissione proposta di legge**

Si allega alla presente la proposta di legge a firma del Consigliere Stefano Graziano avente oggetto "Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti .

**Il Consigliere Regionale  
Stefano Graziano**

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 422

160317  
A. Lepore



Consiglio Regionale  
della Campania

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La ratifica della Repubblica Italiana della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità dell'ONU (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, emanata a New York il 13 dicembre 2006, ha aperto una nuova prospettiva di riferimento giuridico, culturale e politico nel panorama della tutela dei diritti umani. Infatti, dal momento della ratifica della Convenzione Onu, le Persone con Disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.

La questione umana e sociale della disabilità diviene così parte integrante della società e la Repubblica Italiana deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»

Il cambiamento di prospettiva culturale è quindi radicale. Si passa dall'individuazione della menomazione come condizione per avere assistenza e cura, alla prospettiva di garanzia e di determinazione dei diritti umani per le Persone Disabili. La Convenzione è molto chiara quando definisce la condizione di disabilità come «il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»

Instituire la figura del Garante dei Diritti della Persona Disabile è importante al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per giungere a una reale inclusione delle persone disabili nella vita cittadina

In definitiva il Garante dei Diritti della Persona Disabile si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.



Consiglio Regionale  
della Campania

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

Per l'espletamento della presentata proposta di legge è previsto un costo finanziabile attraverso le risorse disponibili così come è previsto nella norma finanziaria.



Consiglio Regionale  
della Campania

## **Articolo 1**

### **(Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)**

1. Il Consiglio Regionale della Campania istituisce l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità al fine di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n° 18 del 3 marzo 2009 nonché i dettami della legge n° 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
2. la giunta regionale approva entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

## **Articolo 2**

### **(Destinatari)**

Si definiscono persone con disabilità tutte quelle residenti, domiciliate o aventi dimora temporanea sul territorio regionale, la cui condizione è stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e delle leggi vigenti in materia di riconoscimento delle invalidità



Consiglio Regionale  
della Campania

### **Articolo 3**

#### **(Funzioni del Garante)**

**1. Il Garante promuove:**

- a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
- c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
- d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
- e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità;
- f) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
- h) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
- i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.



Consiglio Regionale  
della Campania

- l) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.
- m) annualmente il Garante invia una relazione dell'attività svolta all'attenzione del Consiglio regionale.
- n) semestralmente riferisce alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competente dell'attività svolta.
- o) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;

#### **Articolo 4**

##### **(Il Garante)**

1. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità è eletto, tra coloro che hanno partecipato al bando di selezione per titoli, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione.
2. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere rieletto.
3. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.
4. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche e non può essere eletto Garante colui che



Consiglio Regionale  
della Campania

presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.

5. il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

6. Al garante è riconosciuta una indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.

## **Articolo 5.**

### **(Incompatibilità)**

1. il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

## **Articolo 6**

### **(Ufficio)**

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione dalla Ufficio di Presidenza, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche sanitarie e di servizi sociali.



Consiglio Regionale  
della Campania

## **Articolo 7**

### **(Stati generali dei diritti delle persone con disabilità)**

1. Al fine di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche delle persone con disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con disabilità,
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione degli uffici preposti all'applicazione della legge n. 328 del 08 novembre 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché delle leggi regionali vigenti in materia

## **Articolo 8**

### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante incremento di euro 45.000,00 a valere della missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e familiari) programma 02 (interventi per la disabilità) contestuale decremento della medesima somma della missione programmata e fondi del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2017/2019

## **Articolo 9**

### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.